

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, ALBERINI, ACCAME, MONDINO, SUSI*Presentata il 26 marzo 1980*

Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di un ammodernamento delle strutture militari e di un utilizzo, prevalentemente a fini di pubblico interesse, delle opere già utili alla difesa.

Il primo scopo è perseguito mediante un piano di durata decennale che, per la sua stessa durata, consente una previsione organica e complessiva delle opere da realizzare.

Al fine di rendere più concretamente attuabili le opere da eseguire, la proposta di legge prevede la suddivisione del piano decennale in quattro programmi di cui i primi due di durata triennale e gli altri due di durata biennale.

Tale norma consente, nell'ambito del più ampio piano decennale, di graduare la esecuzione delle opere anche secondo l'urgenza delle stesse.

Nell'ambito di ciascun programma, sia esso triennale o biennale, la proposta di

legge consente l'immediato varo di tutte le opere comprese nel programma poiché, pur dovendo necessariamente i pagamenti esser limitati, nel loro complesso, agli stanziamenti previsti in ciascun anno finanziario, è prevista la possibilità di assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo previsto per ciascun programma.

Tale norma sembra opportuna al fine di non subordinare l'inizio di un'opera alla già accertata, immediata disponibilità di tutti i fondi necessari all'esecuzione dell'opera stessa, fondi che per motivi tecnici connessi ai tempi di realizzazione dell'opera, dovranno essere erogati in esercizi successivi, in tal modo frenando l'esecuzione del programma nella sua intierezza ed incrementando i residui passivi.

La proposta di legge tende, nella sua seconda parte, a rendere più snelli e agevoli i rapporti fra amministrazione della difesa e comuni, province e regioni in or-

dine all'utilizzo degli immobili dismessi dall'uso militare.

Il metodo di valutazione dei beni che si propone è basato sull'uso del bene che, pur non più destinato alla difesa, rimane sempre destinato ad uso pubblico.

Pertanto, pur prevedendosi la cessione a prezzo di mercato per i beni da destinare ad uso privato, la legge agevola la cessione fra enti che conserva la destinazione pubblica del bene.

È prevista la permuta del bene non più destinato all'uso militare con strutture alternative da mettere a disposizione del Ministero della difesa, strutture che devono garantire al predetto Ministero l'esercizio delle funzioni già esercitate nell'immobile sottratto alla destinazione militare.

Ulteriori modalità della cessione dei beni dismessi dall'uso militare è prevista nella permuta con immobili da non de-

stinare immediatamente all'uso militare: in tal caso, essendo necessaria una valutazione dei beni da permutare, si propone di far ricorso ad alcuni dei criteri adottati per la valutazione delle costruzioni ai fini della determinazione dell'equo canone e, per i terreni, quello della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Con tali criteri si propone di determinare anche il prezzo per il caso di compravendita.

Si ritiene che il meccanismo proposto valga ad eliminare remore ed incertezze in ordine alle modalità di effettuazione della cessione e della valutazione dei beni; valutazione che è certamente convenzionale, ma che, nella sua convenzionalità, esalta la destinazione degli immobili che è, e rimane pubblica, anche se l'uso specifico degli stessi è tramutato da militare a civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la costruzione di opere militari e loro pertinenze, di apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari e caserme, il Ministero della difesa, su proposta del comitato dei capi di stato maggiore, tenuti presenti gli obiettivi primari della difesa e le esigenze di ciascuna forza armata, predispone un piano di durata decennale.

Ai fini della sua attuazione tale piano sarà distinto in quattro programmi di attuazione di cui i primi due di durata triennale e gli altri due di durata biennale.

Il piano ed i programmi di attuazione sono approvati dal Consiglio dei ministri entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono comunicati alle Camere entro 30 giorni dalla loro approvazione.

ART. 2.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e in particolare del programma di cui all'articolo 1.

Nella comunicazione alle Camere della relazione di cui al precedente comma e del programma di cui all'articolo 1 sono omissi i riferimenti alle spese, agli apprestamenti e agli edifici coperti da segreto militare.

ART. 3.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 il Ministero della difesa provvede in deroga a quanto disposto dai regi decreti 14 giugno 1929, n. 960, e 18 maggio 1931, n. 544.

Rientrano nella competenza del Ministero della difesa anche i lavori di trasfor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mazione, di consolidamento e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, apprestamenti ed edifici di cui alla presente legge.

ART. 4.

I tempi, le modalità e le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti per la costruzione delle opere, apprestamenti ed edifici di cui all'articolo 1, della presente legge, sono determinati secondo quanto previsto al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 5.

Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del programma di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione militare interessata deve richiedere il parere preventivo dei comitati costituiti in base all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

ART. 6.

Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi attuativi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento complessivamente previsto per ciascuno dei programmi nei quali il piano decennale è articolato e nel quale è prevista l'opera da realizzare.

I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

ART. 7.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, redige l'elenco dei beni de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

maniali e dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato non più utili ai fini della difesa nazionale, di cui rispettivamente al primo comma dell'articolo 822 e al secondo comma dell'articolo 826 del codice civile.

Alle successive scadenze annuali il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, con le opportune e necessarie variazioni, aggiorna ed integra il predetto elenco.

L'elenco e le variazioni di cui ai precedenti commi, previa sottoposizione al parere preventivo di cui al precedente articolo 5, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni interessati possono formulare le richieste di cui al primo comma del successivo articolo 12.

L'elenco e le variazioni sono approvati con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle finanze.

ART. 8.

Nei casi in cui l'elenco previsto dall'articolo 7 non comprendesse immobili che prescrizioni urbanistiche imposte da strumenti di pianificazione territoriale già operanti destinassero a usi di carattere pubblico e sociale, i comuni, nel cui territorio detti immobili ricadono, possono chiedere — su conforme parere del comitato misto paritetico istituito con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 — al Ministro della difesa la loro inclusione in sede di aggiornamento annuale dell'elenco stesso.

Le richieste che hanno conseguito il parere favorevole del comitato misto paritetico sono inoltrate con un anticipo non inferiore a mesi 6 rispetto alla data di aggiornamento annuale dell'elenco.

Su dette richieste il Ministro della difesa decide di concerto con il Ministro delle finanze in sede di approvazione dell'aggiornamento annuale dell'elenco.

ART. 9.

Gli immobili fra quelli indicati nello elenco di cui al precedente articolo che, sulla base di prescrizioni di piani regolatori generali, di piani di fabbricazione o di piani urbanistici di dettaglio vigenti, risultino interessati da previsioni di utilizzazione edilizia di carattere privato e non ricadano nei piani di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27, o comunque non siano destinate ad opere pubbliche, sono cedibili a valore di mercato tramite vendita o permuta.

I comuni hanno diritto di prelazione da esercitare entro 12 mesi dalla comunicazione dell'avviso di alienazione.

Tale avviso viene altresì notificato alla regione, la quale, sentito il comune, può provvedere direttamente nei medesimi termini.

ART. 10.

Tutti i residui immobili compresi nell'elenco di cui al precedente articolo 7 sono ceduti — a seconda delle rispettive competenze in ordine alla realizzazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici vigenti — agli enti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, nel testo risultante dalla conversione operata con legge 27 giugno 1974, n. 247.

La cessione può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

1) mediante permuta nella quale l'ente che acquisisce l'immobile fornisce al Ministero della difesa, in permuta del bene sottratto all'uso militare, strutture alternative che siano idonee a soddisfare le esigenze funzionali cui era destinato, secondo l'organigramma del Ministero della difesa, l'immobile permutato;

2) mediante permuta con immobile da non destinare direttamente all'uso militare; in tal caso, convenzionalmente, il valore dei beni da permutare è determi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nato con i criteri e le modalità di cui agli articoli 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per i fabbricati, e con quelli di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per i terreni;

3) mediante compravendita al prezzo determinato con i criteri e le modalità indicate nel n. 2) del presente articolo.

Nelle ipotesi in cui le previsioni urbanistiche relative ai beni di cui al presente articolo non consentano di individuare gli enti, fra quelli di cui al primo comma, interessati alla loro realizzazione, i beni stessi sono ceduti — alle condizioni e con le forme previste nei precedenti commi — ai comuni nel cui territorio essi ricadono.

Il trasferimento della proprietà, nonché dei diritti reali di godimento relativi ai beni acquisiti, ai sensi del presente articolo, dagli enti indicati nel precedente primo comma, è consentito esclusivamente fra gli enti medesimi. Prezzi e valori debbono essere sempre determinati sulla base dei criteri richiamati dal precedente terzo comma.

Nel caso di compravendita gli enti acquirenti hanno facoltà di versare il relativo corrispettivo in 5 rate annuali, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nel periodo temporale di riferimento.

ART. 11.

Nel caso in cui gli immobili da permutare ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, abbiano valore diverso, si provvede al relativo conguaglio in denaro a favore della parte che cede l'immobile di maggior valore. Se tale conguaglio è a carico dell'Amministrazione della difesa, la spesa grava sui fondi stanziati sullo stato di previsione del Ministero della difesa; se il conguaglio è a favore dello Stato, la somma relativa è versata all'erario per essere riassegnata all'Amministrazione della difesa che la impiegherà per migliorare o consentire altre infrastrutture militari, compresi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli alloggi di servizio per il personale militare di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART. 12.

La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni statutarie, è autorizzata a concedere prestiti ai comuni per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare al proprio demanio, secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono individuati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, a concedere i mutui di cui al precedente comma.